

# **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA**

## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **PARTE I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

##### **Articolo 1**

###### *Adozione del regolamento*

1. L'Assemblea dei soci - di seguito denominata più semplicemente Assemblea - adotta il presente regolamento quale strumento normativo che, ad integrazione delle disposizioni statutarie, definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale, individua le modalità dell'elezione dei soci e della designazione dei componenti l'Organo di indirizzo e disciplina il funzionamento dell'organo assembleare.

##### **Articolo 2**

1. L'Assemblea costituisce la continuità storica della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona – di seguito denominata più semplicemente Fondazione - con l'originaria Cassa di Risparmio di Tortona istituita con Regio Decreto del 13 luglio 1911.

### **PARTE II**

#### **SOCI**

##### **Articolo 3**

1. Il numero dei soci effettivi deve essere ricompreso tra un minimo di 100 (cento) ed un massimo di 140 (centoquaranta).

2. I soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro, della cultura e della società civile e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

3. In particolare, non possono acquisire la qualità di socio coloro che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

§ alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa ed alle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

§ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

§ alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

§ alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

4. Inoltre, la qualità di socio non può essere acquisita da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma precedente, salvo il caso di estinzione del reato.

5. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale né sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio, compresa qualsiasi forma di compenso od indennità.

6. I soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

## **Articolo 4**

### ***Acquisto della qualità di socio***

1. La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'Assemblea, su domanda del singolo sostenuta da almeno venti soci, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento e previo parere del Collegio di Presidenza dell'Assemblea, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati in Assemblea.

Sono nominati soci coloro che entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti.

Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i medesimi nominativi;

b) con dichiarazione del Collegio di Presidenza dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento, su designazione delle seguenti amministrazioni:

- 2 dal comune di Tortona;
- 1 dalla Amministrazione Provinciale di Alessandria
- 1 dal comune di Arquata Scrivia;
- 1 dal comune di Castelnuovo Scrivia;
- 1 dal comune di Novi Ligure;
- 1 dal comune di Pontecurone;
- 1 dal comune di Pozzolo Formigaro;
- 1 dal comune di Sale;
- 1 dal comune di Serravalle Scrivia;
- 1 dal comune di Stazzano;
- 1 dal comune di Vignole Borbera;
- 1 dal comune di Viguzzolo;
- 1 Comunità Montana Terre del Giarolo;
- 1 dalla Università degli Studi di Pavia;
- 1 dal Politecnico di Torino;

- 1 dalla Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Vercelli;
- 1 dalla Diocesi di Tortona;
- 1 dalla Società Storica Pro Iulia Dertona - Tortona;
- 1 dalla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai di Tortona;
- 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria;
- 1 dalla Confindustria di Alessandria;
- 1 dall'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria - zona di Tortona;
- 1 dalla Confederazione Nazionale dell’artigianato C.I.A.T. - Delegazione di Tortona;
- 1 dall'Unione Commercianti di Tortona;
- 1 dall'Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Alessandria;
- 1 dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della Provincia di Alessandria;
- 1 dalla Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Alessandria;
- 1 dal Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine degli Avvocati di Tortona;
- 1 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tortona;
- 1 dal Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria;
- 1 dal Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
- 1 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Albo Provinciale Consulenti del Lavoro – Alessandria;
- 1 dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Alessandria.

2. Il Collegio di Presidenza dell’Assemblea accerta ogni anno il numero dei soci da nominare per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, verifica le candidature presentate e, se necessario, invita gli enti, le

istituzioni e gli organismi titolari del potere di designazione ad indicare, entro i successivi tre mesi, i candidati all'acquisizione della qualità di socio che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente regolamento.

3. I posti, per i quali è stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento dell'Assemblea.

4. I soggetti designati non rappresentano le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e gli organismi designanti, non rispondono agli stessi del loro operato e non sono vincolati da mandato.

5. I soci durano in carica per un periodo di 10 (dieci) anni, con possibilità di conferma per una sola volta.

## **Articolo 5**

### ***Verifica dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio***

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dall'art. 3 del presente regolamento è di competenza esclusiva del Collegio di Presidenza dell'Assemblea.

2. A tale scopo il Presidente dell'Assemblea, nel termine di 10 (dieci) giorni dall'elezione del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l'invito a produrre entro i successivi 15 (quindici) giorni la seguente documentazione:

- a) curriculum vitae;
- b) autocertificazione, mediante presentazione di documento conforme alle vigenti disposizioni di legge, sull'inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c) certificato generale del casellario giudiziario;
- d) certificato dei carichi penali pendenti.

3. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Collegio di Presidenza dell'Assemblea dichiara la nomina del nuovo socio.

## **Articolo 6**

### ***Cause generali di decadenza e di sospensione***

1. Perdono la qualità di socio della Fondazione con dichiarazione del Collegio di Presidenza dell'Assemblea coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio della Fondazione.

2. I soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano. Qualora non vi provvedano decadono immediatamente dalla loro carica.

3. La decadenza della carica è dichiarata dal Collegio di Presidenza dell'Assemblea.

4. La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni.

5. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi 10 (dieci) anni.

6. I soci chiamati a far parte dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori o che assumono la carica di Segretario Generale della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio. Tale sospensione perdura fino al venir meno del loro incarico nell'ambito di tali organi.

## **PARTE III**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 7**

##### ***Competenze***

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:

a) la designazione della metà dei componenti l'Organo di indirizzo, operata favorendo, in ogni caso, l'equilibrata composizione dell'Organo stesso in relazione alla componente professionale orientata ai settori ammessi;

- b) la formulazione di pareri non vincolanti sullo scioglimento della Fondazione, sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
- c) la formulazione di un parere non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 153/99;
- d) la formulazione di pareri non vincolanti sul documento programmatico pluriennale e su altre materie per le quali l'Organo di indirizzo ritenga opportuno acquisire il parere dell'Assemblea;
- e) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento.

I pareri di cui ai punti b), c) e d) del presente comma devono essere formulati dall'Assemblea nel termine di venti giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo di indirizzo può deliberare sulle materie in oggetto.

L'Assemblea, inoltre, formula proposte all'Organo di indirizzo circa l'attività dell'ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione, già Cassa di Risparmio di Tortona.

## **Articolo 8**

### ***Presidente dell'Assemblea***

1. Il Presidente dell'Assemblea deve essere scelto tra i soci della Fondazione.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei soci presenti alla seduta o rappresentati per delega.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente regolamento.
4. L'Assemblea provvede, inoltre, alla nomina del vice Presidente il quale è chiamato a collaborare con il Presidente ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento.
5. Il Presidente dell'Assemblea ed il vice Presidente durano in carica per 5 (cinque) anni e comunque non oltre la data del loro mandato di socio.

## **Articolo 9**

### ***Collegio di Presidenza***

1. Il Collegio di Presidenza composto dal Presidente e dal vice Presidente dell'Assemblea e da n. 3 (tre) soci.

2. La designazione dei soci che fanno parte del Collegio di Presidenza viene effettuata dall'Assemblea nel corso della prima riunione utile, sulla base delle candidature presentate direttamente dal Presidente dell'Assemblea.

3. Il Collegio di Presidenza provvede alla nomina dei soci della Fondazione di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiara, nei casi previsti dal regolamento, la loro decadenza o sospensione.

4. Il Collegio di Presidenza è convocato presso la sede della Fondazione od altrove ad iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento di questi dal vice Presidente, con lettera spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

5. Per il regolare funzionamento del Collegio di Presidenza deve essere sempre presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.

6. Il Collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

## **Articolo 10**

### ***Convocazione dell'Assemblea dei soci***

1. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire ad iniziativa del Presidente dell'Assemblea o, in caso di sua assenza od impedimento, del vice Presidente mediante invio al domicilio dei soci, 10 (dieci) giorni prima della data fissata, di una lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Qualora l'Assemblea sia convocata per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo la convocazione deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.



2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

3. Il Presidente dovrà inoltre provvedere alla convocazione dell'Assemblea qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci in carica.

## **Articolo 11**

### ***Numero legale e deliberazioni***

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati per delega.

3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di 1 (una) delega.

4. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti, comprese le votazioni riguardanti la nomina dei componenti l'Organo di indirizzo.

5. Per le deliberazioni concernenti le modifiche del presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, dei soci in carica.

6. I pareri sullo scioglimento della Fondazione, sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti nonché sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione si intendono positivi quando siano stati formulati con il voto favorevole dei due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, dei soci in carica.

7. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

8. Quando la votazione è palese in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

9. Per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo si procederà alla votazione di candidature presentate da almeno 20 (venti) soci sulla base delle indicazioni relative alla specifica competenza ed esperienza nei settori istituzionali di

intervento della Fondazione fornite dall'Organo di indirizzo ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello statuto.

10. In sede di prima designazione dei componenti l'Organo di indirizzo si procederà alla votazione di candidature presentate da almeno 20 (venti) soci sulla base delle indicazioni relative alla specifica competenza ed esperienza nei settori istituzionali di intervento della Fondazione fornite dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ai sensi dell'art. 31, comma 5 dello statuto.

11. In caso di parità di voti tra i candidati che abbiano conseguito la maggioranza prevista dal presente regolamento e si superi di conseguenza il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

12. Le candidature dovranno essere depositate presso gli uffici della Fondazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

13. Ciascun socio non potrà sostenere più di 7 (sette) candidature.

14. I candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di competenza ed esperienza nei settori istituzionali di intervento della Fondazione, anche dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 7 e 8 dello statuto e non dovranno trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse, sospensione o decadenza di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 dello statuto.

## **Articolo 12**

### ***Votazioni***

1. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

2. Le votazioni relative ad elezioni a cariche, nonché quelle riguardanti gli stessi componenti dell'Assemblea dei soci si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che non avvengano per unanime acclamazione.

3. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea stessa.

4. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea il verbale della riunione.

6. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente della stessa e provvede alla redazione del verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e, in caso di votazioni, ai due scrutatori.

7. I risultati delle votazioni sono proclamanti dal Presidente dell'Assemblea.

### **Articolo 13**

#### ***Libri obbligatori***

1. Il Collegio di Presidenza provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio di Presidenza dell'Assemblea.

### **Articolo 14**

#### ***Disposizione finale***

1. I soci nominati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano tale qualità sino alla scadenza naturale del loro mandato.

### **Articolo 15**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea.